

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1509

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAFORGIA, ZANIBELLI, BIANCHI FORTUNATO, DE MARZI FERNANDO,
MERENDA, TAMBRONI, TITOMANLIO VITTORIA, URSO, BOVA, SAMMARTINO,
DEL CASTILLO, SGARLATA MARCELLO, BUZZI, FRANZO**

Presentata il 25 giugno 1964

Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 19 gennaio 1963, n. 15, che ha modificato ed integrato le disposizioni in vigore per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ha esteso l'obbligo assicurativo anche agli artigiani che sono datori di lavoro. Infatti il nuovo testo dell'articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, approvato con la citata legge n. 15 per essere sostituito a quello in vigore, dispone precisamente al n. 3; « sono compresi nell'assicurazione gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese ma solo quando ricorra l'obbligo assicurativo nei confronti dei propri dipendenti ».

L'innovazione recata dalla nuova legge e l'estensione dell'obbligo assicurativo a datori di lavoro che sono pure lavoratori autonomi; estensione necessaria in quanto essi prestano opera manuale nella loro azienda e per simile opera manuale sono già assicurati i dipendenti. Peraltro il testo letterale della norma fa ritenere che debba essere accertato caso per caso se il datore di lavoro presti « abitualmente » opera manuale nella sua azienda, mentre per tutti gli artigiani iscritti nell'Albo

provinciale istituito dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o compresi negli elenchi per l'assicurazione obbligatoria degli artigiani e dei loro familiari contro le malattie e per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, l'accertamento dell'abitudine di tale prestazione è stata effettuata.

L'innovazione di cui si tratta, se risponde ad una esigenza giuridica e sociale, in quanto la protezione antinfortunistica andava estesa a lavoratori che ne erano esclusi, non ha seguito il principio giustamente adottato per la protezione obbligatoria degli stessi lavoratori contro altri rischi; malattie, invalidità, vecchiaia e superstiti. In questi due precedenti interventi legislativi per l'istituzione di un obbligo a carico dei lavoratori autonomi come gli artigiani, anche se contemporaneamente datori di lavoro, lo Stato è intervenuto, come è noto, con la concessione di un proprio contributo allo scopo di agevolare l'osservanza dell'obbligo. Analogamente ha fatto per le assicurazioni obbligatorie in atto nei confronti dei coltivatori diretti e dei commercianti.

Con la legge 19 gennaio 1963, n. 15, inoltre, è stata ampliata la sfera dei familiari collaboratori dell'artigiano da assicurare

obbligatoriamente. Infatti i familiari da assicurare obbligatoriamente per gli infortuni e le malattie professionali, in quanto collaboratori del datore di lavoro, erano « i coniugi, figli parenti ed affini fino al terzo grado, componenti la famiglia del datore di lavoro », secondo una norma di chiarimento introdotta con l'articolo 14 del Regolamento di esecuzione del predetto decreto n. 1765 del 1935, approvato con il regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200 (il chiarimento si rese necessario, perché l'articolo 18, secondo comma, del decreto n. 1765 accennava allora, genericamente, ai « parenti del datore di lavoro, che prestano la loro opera alle di lui dipendenze »).

Il n. 6 del nuovo articolo 18 del citato decreto n. 1765 comprende, ora, nell'obbligo assicurativo « il coniuge, i figli, anche naturali ed adottivi, gli affiliati, gli affidati, gli altri parenti e gli affini del datore di lavoro, che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2 », e che cioè « anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro di altri ».

È evidente che la nuova legge ha imposto agli artigiani un onere particolarmente gravoso, perché, come si è detto, nessun contributo della collettività viene ad alleviare tale nuovo onere.

Ma in evidenza ancora maggiore occorre porre la circostanza che la legge n. 15 non ha tenuto alcun conto della situazione, in cui già si trovavano numerosi artigiani, di aver provveduto di propria iniziativa ad assicurare sé stessi, e propri familiari esclusi dal precedente obbligo di legge, mediante appositi contratti di assicurazione stipulati, per durata pluriennale, con compagnie private di assicurazione. Peraltro gli artigiani non potevano più assicurarsi presso l'I. N. A. I. L. facoltativamente dopo la scadenza di un apposita convenzione, che consentiva in passato l'assicurazione facoltativa.

Un caso analogo di omissione si verificò nel 1935, con il regio decreto n. 1765 del 17 agosto, nei riguardi, allora, dei lavoratori dipendenti già assicurati. E perciò con il successivo regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, recante disposizioni integrative del precedente decreto, fu provveduto a risolvere di diritto i contratti di assicurazione privata già stipulati. Infatti, con il primo comma dell'articolo 27 il regio decreto n. 2276 dispose: « I contratti di assicurazione contro gli infortuni, stipulati anteriormente alla entrata in vigore del regio decreto 17 ago-

sto 1935, n. 1765, da datori di lavoro a favore di prestatori di opera i quali in conseguenza del decreto predetto vengono ad essere compresi fra le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione, sono, su richiesta del datore di lavoro contraente, risolti con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo ».

Tuttavia con lo stesso articolo 27 fu necessario disciplinare anche particolari situazioni derivanti dai contratti di assicurazione già stipulati. Il secondo comma del citato articolo 27 stabilì che le imprese assicuratrici avevano facoltà di richiedere la restituzione proporzionale degli sconti poliennali concessi. Il secondo comma dispose che, qualora, detti contratti assicurassero altri rischi oltre quelli per gli infortuni sul lavoro preveduti dal citato decreto, oppure garantissero indennizzi stabiliti in misura superiore a quella delle indennità fissata dalla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, i contratti stessi erano mantenuti in vigore per la parte che non riguardava questi ultimi rischi e per quella eccedente le indennità predette.

La soluzione adottata con il regio decreto n. 2276 per risolvere la situazione creatasi con il precedente decreto n. 1765 nei riguardi dei contratti di assicurazione privati già stipulati non ci sembra particolarmente ispirata a criteri di semplicità di applicazione.

Pertanto noi riteniamo che per affrontare la situazione creatasi di un duplice onere assicurativo a carico di datori di lavoro che partecipano anch'essi manualmente al lavoro nella propria azienda — situazione stranamente verificatasi nonostante il precedente creato con il regio decreto n. 1765, sia opportuno più semplicemente sospendere, nei riguardi dei predetti datori di lavoro, l'obbligo istaurato dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15 e disporre che l'obbligo stesso, per questi datori di lavoro e per i loro familiari collaboratori già assicurati con appositi contratti presso imprese private di assicurazione per l'identico rischio di infortuni e di malattie professionali, decorre dal momento della scadenza dei contratti stessi. Sicché è sufficiente prescrivere, che quei datori di lavoro sono tenuti a denunciare agli Ispettorati del lavoro l'esistenza e la scadenza di detti contratti, per essere esonerati dall'obbligo *ex-lege* fino al giorno della scadenza del contratto.

Un'altra norma di legge si rende necessaria adottare con urgenza per alleviare l'onere contributivo posto a carico degli artigiani. Infatti con la legge 19 gennaio 1963, n. 15, non solo non è stato previsto alcun concorso

dello Stato per tale onere, (né ci sembra opportuno stabilire ciò con la presente nostra proposta di legge che ha per ovvi motivi carattere di urgenza) ma non si è neppure tenuto nella dovuta considerazione la circostanza di fatto che nel settore degli artigiani l'incidenza del rischio, per infortunio e per malattia professionale, è inferiore all'incidenza che per gli stessi eventi si verifica nei riguardi degli operai dipendenti, i quali sono maggiormente esposti, per durata di tempo o per altri motivi (minore esperienza, minore attitudine e preparazione professionale, abilitazione tecnica, ecc.) — alla pericolosità dell'uso della macchina e della esecuzione delle lavorazioni. Inoltre l'artigiano deve provvedere direttamente alla gestione e quindi alla amministrazione della sua impresa, trattare con i clienti e con i fornitori, assentarsi dal laboratorio per i necessari rapporti con uffici vari, sportelli bancari, ecc. Sono tutti elementi, questi, che si traducono in un minor tasso di frequenza e di pericolosità, essendo ovviamente in numero minore le ore lavorative che l'artigiano dedica all'uso dei macchinari e quindi alla materiale partecipazione alle lavorazioni.

Altri problemi restano da risolvere quali: il necessario coordinamento delle norme sugli infortuni e sulle malattie professionali con quelle vigenti per l'assicurazione degli stessi

artigiani e dei loro familiari contro le malattie; la estensione della tutela in oggetto anche agli artigiani che non abbiano dipendenti; la rappresentanza organica delle categorie, artigiane nei comitati consultivi dell'I.N.A.I.L. e la opportunità di porre a carico dell'I.N.A.I.L. il pagamento delle retribuzioni spettanti ai dipendenti degli artigiani o almeno di quelle che potrebbero per altre considerazioni spettare agli stessi artigiani ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 15.

Ci limitiamo ad affrontare i problemi di maggiore urgenza ed a prevedere, pertanto: nell'articolo 1 la sospensione dell'obbligo assicurativo fino alla scadenza dei contratti di assicurazione privati già stipulati; nell'articolo 2, la riduzione del 50 per cento del contributo che gli artigiani sono tenuti a pagare per l'obbligo assicurativo che direttamente e personalmente li riguarda; nell'articolo 3, la rappresentanza degli artigiani, sia pure in forma non continuativa, nei comitati consultivi dell'I. N. A. I. L. per lo studio di argomenti che specificamente riguardino la categoria, affinché la presenza degli interessati valga per l'avvenire ad evitare nuovi omissioni e contraddizioni che sono soprattutto causa di fastidiose contestazioni, di perdita di tempo oltre che di malcontento ed eventualmente di danni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'obbligo assicurativo previsto nei riguardi degli artigiani dall'articolo 18, n. 3, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15, decorre dalla scadenza dei contratti di assicurazione privata che siano stati stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 15 predetta, per coprire gli stessi rischi disciplinati dall'assicurazione obbligatoria.

I datori di lavoro interessati sono tenuti a notificare agli Ispettorati del lavoro copia di detti contratti autenticata dalla impresa di assicurazione con la quale sono stati stipulati.

Quanto stabilito al 1° comma del presente articolo si applica anche nei casi in cui la

polizza di assicurazione privata copre altri rischi oltre quello relativo agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali.

ART. 2.

Il contributo dovuto dagli artigiani per l'obbligo assicurativo previsto dal n. 3 dell'articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dalla legge 19 gennaio 1963 n. 15, è ridotto alla metà della misura del contributo dovuto dagli stessi datori di lavoro per l'assicurazione contro gli infortuni e per le malattie professionali dei propri dipendenti o familiari collaboratori.

ART. 3.

Alle riunioni dei Comitati consultivi centrali e periferici dell'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni partecipano i tre rappresentanti delle organizzazioni delle categorie artigiane ogni qual volta debbano essere esaminati argomenti relativi all'assicurazione degli artigiani e dei loro familiari collaboratori.

ART. 4.

I contributi versati dagli artigiani in contrasto con l'articolo 1 della presente legge sono restituiti agli interessati.

ART. 5.

L'assicurazione contro gli infortuni per il settore artigiano rimane operante per il datore per tutto l'anno, anche nei casi in cui vengano a cessare i rapporti di lavoro con il personale dipendente.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.